

**ACCORDO QUADRO  
FORNITURA SODA 30%, ACIDO SOLFORICO 96%, SALE PER ADDOLCITORE.  
DESTINAZIONE  
IMPIANTI DI ABBATTIMENTO BORO VAL DI CORNIA  
ASA SPA**

**Quaderno di Condizioni**

**ART 1. OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO. AMMONTARE DELL'ACCORDO. ALEA NELLE QUANTITA' DI FORNITURA E DI CONSEGUENZA NELL'IMPORTO.**

Il presente Accordo Quadro ha per oggetto la fornitura, presso gli impianti di abbattimento del boro Centrale Franciana (Piombino – Li) e Centrale Coltie (Campiglia M.ma loc Venturina – Li) dei seguenti prodotti:

**SODA CAUSTICA 30%, (36 bé) .**

**ACIDO SOLFORICO 96% (66 °bé)**

**SALE PER ADDOLCITORE.**

L'importo presunto dell'Accordo Quadro è pari ad € 547.925,00 (netto IVA) nell'anno di vigenza; l'importo dell'ordine fornitura sarà definito dall'offerta del Fornitore.

Il presente Accordo ha per oggetto una pluralità di forniture protratte nel tempo di vigenza dello stesso in relazione ai reali fabbisogni aziendali e non vincola ASA spa ad acquistare beni per l'importo complessivo indicato; detto importo è stato espresso solo a titolo meramente indicativo sulla base di un fabbisogno storico-programmatico.

L'effettiva quantità delle forniture da effettuare, e conseguentemente il valore effettivo del contratto essendo l'Accordo remunerato a misura, potrà pertanto risultare maggiore o minore del previsto, senza che l'IMPRESA abbia per ciò titolo a ristori o corrispettivi diversi dai patti contrattuali. Saranno pertanto fatturate solo le forniture effettivamente eseguite.

ASA SPA non è obbligata a garantire all'IMPRESA nessun tipo di continuità e nessuna quantità minima di forniture durante la vigenza dell'Accordo.

L'IMPRESA è vincolata all'esecuzione delle forniture richieste nei termini e con le modalità previste dal presente Accordo quadro.

**ART 2. FABBISOGNO IMPIANTI, STOCCAGGI, UBICAZIONE.**

Centrale di Franciana (Loc. Franciana, Piombino -LI)

SODA 30%

fabbisogno presunto: 4.400 kg/giorno

stoccaggio: 40mc

Reintegri presunti: ogni 7/10 giorni

ACIDO SOLFORICO 96%

Fabbisogno presunto: 2800 kg/giorno

Stoccaggio: 40mc

Reintegri presunti: ogni 10/15 giorni

SALE PER ADDOLCITORE (consegna con motrice)

Fabbisogno presunto: 420 kg/giorno

Stoccaggio: 40mc

Reintegri presunti: ogni 30 giorni

- Centrale Coltie (Via Cerrini, Venturina -LI)

SODA 30%

fabbisogno presunto: 548 kg/giorno

stoccaggio: 10 mc

Reintegri presunti: ogni 10/15 giorni

ACIDO SOLFORICO 96%

Fabbisogno presunto: 700 kg/giorno  
Stoccaggio: 10 mc  
Reintegri presunti: ogni 15 giorni

SALE PER ADDOLCITORE  
Fabbisogno presunto: 160 kg/giorno  
Consegna: 6 big bag  
Reintegri presunti: ogni 25 giorni

**ART 3. DURATA ACCORDO QUADRO. DECORRENZA. DOCUMENTI CONTRATTUALI. PREZZI CONTRATTUALI.**

L'Accordo Quadro decorre dalla data indicata sull'ordine ed ha durata 12 mesi. Decorrenza prevista: 01/10/2019.

L'Accordo Quadro verrà perfezionato mediante corrispondenza. Fanno parte integrante dell'Accordo, perfezionato mediante l'emissione del relativo ordine/contratto:

- Il presente Quaderno di condizioni sottoscritto dal FORNITORE
- l'offerta del FORNITORE
- la Scheda di sicurezza e la Specifica di vendita (o Specifica Tecnica) dei prodotti offerti dal FORNITORE
- i Duvri sottoscritti dal FORNITORE e la documentazione di sicurezza da questi presentata.

Il FORNITORE dovrà altresì comunicare i dati dei mezzi e del personale che accederanno agli impianti, nonché la prescritta documentazione ADR dove previsto.

Le forniture saranno remunerate a misura valorizzandole ai prezzi unitari proposti dal FORNITORE nella sua Offerta, facente parte integrante del presente Accordo.

I prezzi offerti, **fissi ed invariabili** per tutta la durata annuale dell'Accordo, dovranno intendersi comprensivi di ogni spesa ed ogni altro onere, con la sola esclusione dell'I.V.A., franco destinazione.

**ART 4. ANTICIPAZIONE DEL PREZZO**

L'istituto dell'Anticipazione del Prezzo, di cui all'art. 35, comma 18, del D.Lgs. n.50/2016, non trova applicazione al presente rapporto contrattuale in quanto Accordo Quadro."

**ART 5. RINNOVO DELL'ACCORDO QUADRO. NUMERO MASSIMO DI RINNOVI. CLAUSOLA DI EVENTUALE REVISIONE PREZZI IN OCCASIONE DEI RINNOVI CONTRATTUALI. PROROGA TECNICA IN CASO DI MANCATO ACCORDO SULLA REVISIONE PREZZI.**

L'Accordo è rinnovabile di anno in anno per un numero massimo totale di 3 rinnovi oltre al primo contratto, alle medesime condizioni economiche ovvero a nuove condizioni, concordate fra le parti secondo la seguente clausola di revisione.

Le parti concordano di verificare congiuntamente, entro 3 mesi antecedenti la scadenza del contratto, l'andamento dei prezzi minimi all'ingrosso dell'idrossido di sodio e dell'acido solforico come rilevati sul sito della Camera di Commercio di Milano/MB/Lodi rispetto all'anno antecedente la formazione del prezzo, tenendo conto anche delle medie annue prezzi ivi registrate; ove tale andamento mostri un discostamento stabilmente superiore al +/-15% le parti tratteranno secondo buona fede l'eventuale revisione del prezzo, in più o in meno, per l'anno successivo, anche in ragione dell'andamento del fabbisogno e del peso economico della variazione di prezzo sul totale contrattuale.

In occasione del rinnovo ASA potrà altresì modificare, ove ritenuto opportuno, le quantità presunte dei singoli prodotti in ragione dell'andamento del fabbisogno, ferma restando la clausola di aleatorietà delle quantità di cui all'art. 1 del presente documento.

In caso di mancato accordo sul prezzo revisionato, ASA Spa provvederà a prorogare il contratto vigente per un periodo massimo di mesi 4 per consentire ad ASA SPA di svolgere urgentemente una nuova procedura di gara.

Il Fornitore accetta ora per allora la clausola della proroga tecnica con l'accettazione/sottoscrizione del presente documento.

E' in ogni caso facoltà di ASA SPA, in ciascuna delle scadenze contrattuali e quindi fin dalla prima, non procedere a richiesta di rinnovo del contratto, senza che per ciò nulla spetti al Fornitore, a qualsivoglia titolo, per il mancato rinnovo del contratto; ASA manifesterà tale volontà entro mesi 3 antecedenti la scadenza.

**ART 6. MOVIMENTAZIONE ACCORDO QUADRO. MODALITA' DI ESECUZIONE. PENALI IN CASO DI RITARDO NELLA CONSEGNA**

I prodotti devono essere forniti, per tutta la durata dell'Accordo, nei quantitativi che verranno richiesti di volta in volta.

ASA S.p.A, in ragione dei propri fabbisogni trasmetterà al FORNITORE, a mezzo fax, delle specifiche richieste di fornitura nelle quali saranno altresì indicati la data e il luogo di consegna del prodotto. Tali richieste hanno a tutti gli effetti valore di contratti esecutivi dell'Accordo.

Il prodotto si intende consegnato solo quando è scaricato dal mezzo di trasporto e ricevuto dagli incaricati ASA S.p.A.

Il FORNITORE è responsabile dei prodotti fino alla loro consegna nel luogo indicato nella richiesta di fornitura.

Il tempo massimo per eseguire la consegna è fissato in 48 ore dal ricevimento del fax.

Per il primo giorno di ritardo nella consegna, anche di parte del prodotto ordinato, il FORNITORE deve pagare una penale pari a €. 150,00; per il secondo giorno e dal secondo giorno in poi, la penale è fissata in €. 500,00 per ogni giorno di ritardo.

Nel caso in cui sia convenuto che la suddetta consegna debba avvenire in più riprese, saranno stabiliti diversi tempi di consegna e le penali di cui sopra saranno riferibili a ciascun termine.

Eventuali non conformità circa il termine di consegna dei prodotti verranno contestate per iscritto al FORNITORE e gli importi delle eventuali penali applicate andranno in detrazione dell'importo delle relative fatture.

Il FORNITORE si impegna a:

- adottare le misure di sicurezza, compreso l'utilizzo di attrezzature appropriate, nonché D.P.I., nel rispetto delle normative vigenti;
- comunicare con preavviso di almeno 15 giorni, l'eventuale chiusura per ferie, provvedendo a concordare con A.S.A. S.p.a. le consegne, in modo da garantire l'approvvigionamento del prodotto. In nessun caso però la chiusura per ferie può lasciare scoperta la fornitura dei prodotti; ove ciò fosse possibile la ditta dovrà fornire ad ASA, con adeguato anticipo, la soluzione adeguata a garantire la continuità del trattamento;
- consegnare direttamente presso l'impianto interessato alla fornitura con automezzo idoneo al prodotto trasportato, rispondente ai requisiti ADR, compreso il rispetto di tutte le condizioni connesse alle normative che regolano il trasporto della singola tipologia dei reagenti elencati in oggetto

- l'automezzo di trasporto prodotto chimico dovrà essere dotato di sistema di travaso (pompa) con alimentazione autonoma
- L'automezzo dovrà avere in dotazione un misuratore per la verifica del prodotto realmente consegnato. I quantitativi precisi dovranno essere riportati sul DDT.

Gli impianti sono dotati, nei punti di carico, di predisposizione DPI per uomo (doccia occhi, lavamani); i punti di carico sono, su ciascun impianto, uno a prodotto.

L'impianto di Franciana, situato nella pianura fra Aurelia e Geodetica, ha limiti di accessibilità con relazione al peso su strada; il FORNITORE dovrà richiedere al Comune di Piombino autorizzazione alla percorrenza della strada.

Per l'impianto di Coltie potrà essere richiesto l'utilizzo di automezzi di dimensioni determinate, in ragione di limiti oggettivi degli spazi di manovra.

Il FORNITORE si impegna ad informare ASA con comunicazione scritta di qualsiasi infortunio occorso sugli impianti durante la consegna dei prodotti entro 24 ore dal suo verificarsi. Il FORNITORE procederà inoltre a tutte le altre eventuali comunicazioni dovute in tali situazioni

#### **ART 7. DOCUMENTAZIONE ALL'ATTO DI OGNI RIFORMIMENTO**

All'atto della consegna, insieme al documento di trasporto, dovrà essere consegnata all'incaricato dell'ASA S.p.a. la scheda di sicurezza del prodotto.

Le schede di sicurezza dovranno ottemperare al regolamento per le sostanze chimiche regolate dal R.E.A.Ch.

#### **ART 8. SPECIFICHE DI FORNITURA**

Il prodotto fornito dovrà essere conforme a quello offerto ed accettato.

In particolare il documento di trasporto dovrà contenere l'indicazione della concentrazione.

In fase esecutiva, ASA si riserva di richiedere, ovvero di accettare su proposta del FORNITORE, modifiche alla concentrazione dei reagenti, secondo le modalità stabilite all'art. 106 del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i..

Tali modifiche, se richieste, lo saranno in ragione delle esigenze del ovvero degli impianto/i e come tali devono essere soddisfatte quanto prima dal FORNITORE.

Se proposte, potranno essere testate ad insindacabile giudizio di ASA e eventualmente accettate previa verifica della convenienza della modifica

Eventuali modifiche del prezzo contrattuale da ciò dovute potranno essere accettate solo previa analitica dimostrazione, da parte del FORNITORE, delle ragioni della differenza di prezzo.

#### **ART 9. CONFORMITA' DI FORNITURE, RIMEDI ALLE NON CONFORMITA'.GRAVE INADEMPIMENTO**

In sede pre-contrattuale il FORNITORE consegnerà la Scheda tecnica e di sicurezza di ciascun prodotto in ottemperanza al regolamento per le sostanze chimiche regolate dal R.E.A.Ch.

Il FORNITORE dovrà produrre in sede di prima fornitura le analisi di ciascun prodotto, nonché un campione dello stesso .

Le analisi dovranno essere rinnovate con scadenza bimestrale.

ASA si riserva, in fase esecutiva, di richiedere, eseguire e far eseguire ulteriori analisi sui prodotti forniti: in caso di difformità rispetto alle specifiche delle analisi consegnate l'ASA S.p.a. ne darà comunicazione scritta e circostanziata al FORNITORE, che dovrà provvedere a propria cura e

spese, su richiesta di ASA, al tempestivo ritiro nei tempi intimati del prodotto ed alla sua sostituzione con altro idoneo.

A tal fine si evidenzia che la funzionalità dei prodotti è tale che ogni ritiro e riconsegna non potrà superare, salvo deroghe motivatamente concesse da ASA, le 36 ore dalla richiesta

In caso di ripetute difformità dalle specifiche di titolo giudicate gravi, ASA S.p.A. si riserva la facoltà a suo insindacabile giudizio, di risolvere il contratto in danno del FORNITORE per grave inadempimento senza che il FORNITORE possa vantare alcun diritto.

#### ***ART 10. RIMEDI AI RITARDI NELLE CONSEGNE.***

I termini di consegna che verranno indicati sono generalmente improrogabili a causa di precise scadenze che ASA S.p.a. deve necessariamente rispettare nel modo più puntuale.

Pertanto, ferma restando la penale prevista all'art.3, A.S.A. S.p.a. si riserva di ordinare la fornitura a terzo soggetto a tutte spese del FORNITORE nel caso in cui il ritardo di consegna superi i 2 (due) giorni.

ASA si riserva altresì, in caso di ritardo superiore a 2 giorni, di risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere nel termine prescritto, che si pattuisce, ai sensi dell'articolo 1454 comma 2, anche inferiore ai 15 giorni e comunque non inferiore a 5 gg lav dal ricevimento della diffida medesima, mediante semplice comunicazione scritta al FORNITORE.

Il ritardo si calcola anche sulla mancata sostituzione di forniture non conformi.

#### ***ART 11. ALTRE CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. CONSEGUENZE DELLA RISOLUZIONE IN DANNO. AFFIDAMENTO A NUOVO FORNITORE.***

Con relazione alle cause di risoluzione del contratto si applica l'art. 108 D lgs n°50/2016.

Con relazione alla risoluzione in danno per grave inadempimento del FORNITORE, si evidenzia che le fattispecie di cui agli articoli precedenti (non conformità del prodotto, ritardi nella consegna) non esauriscono i casi di grave inadempimento.

ASA SPA potrà quindi risolvere il contratto in danno del FORNITORE in tutti i casi in cui fatti/comportamenti del FORNITORE concretino, ad insindacabile giudizio di ASA SPA, un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, nel rispetto delle procedure previste dall'art. 108 D. Lgs. 50/2016 e smi.

In tutti i casi di risoluzione in danno ASA escuterà la cauzione definitiva, fatto salvo il maggior danno.

Verranno altresì valutati dall'organo competente i provvedimenti da adottare nei confronti dell'IMPRESA ai sensi dell'art. 7 del Regolamento Elenco Operatori Economici ASA SPA spese sotto soglia (rev 01/09/18), nonché ai sensi della normativa vigente in materia di contratti pubblici sopra soglia comunitaria.

In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'IMPRESA, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 D.Lgs. n°50/2016 e smi ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, ASA SpA si riserva la possibilità di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dell'Accordo Quadro.

#### ***ART 12. FATTURAZIONE E PAGAMENTI. CESSIONE DEL CREDITO.***

Il FORNITORE può emettere fattura dopo ogni consegna.

In fattura dovranno essere indicati il numero e la data dell'ordine forniture, il centro di costo e la commessa indicati, di volta in volta, nelle richieste di fornitura dei prodotti, il numero e la data del ddt, il CIG e dovrà essere intestata ad A.S.A. Azienda Servizi Ambientali SpA, Via del Gazometro, 9 – 57122 Livorno cf/pi 01177760491 ed inviata, in formato elettronico, all'indirizzo [asasp.ricevimentofatture@legalmail.it](mailto:asasp.ricevimentofatture@legalmail.it).

Qualora sia rispettato quanto previsto relativamente alla fatturazione, il pagamento sarà effettuato a 90 (novanta) giorni dalla data della fattura, a mezzo bonifico bancario.

Ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., per ciò che concerne le Cessioni di crediti, si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità ad ASA SpA, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate ad ASA SpA. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili ad ASA SpA qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. In ogni caso, ASA SpA può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

### **ART 13. CAUZIONE DEFINITIVA. ASSICURAZIONI**

Prima della stipula dell'Accordo il FORNITORE è obbligato a costituire a titolo di cauzione definitiva una garanzia fideiussoria conforme all'art. 103 del D Lgs n°50/2016 e smi e alle prescrizioni di gara; si applicano le riduzioni previste dall'articolo suddetto.

La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali del FORNITORE e cessa di avere effetto solo a fine contratto.

In particolare la garanzia potrà essere utilizzata da ASA:

- per il recupero delle maggiori somme che ASA SpA avesse pagato in più nel corso dell'Accordo rispetto al termine del contratto, salvo comunque il risarcimento del maggior danno;
- per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno del FORNITORE;
- per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal FORNITORE per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norma e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.
- In tutti i casi di risoluzione in danno dell'Accordo.

In ogni caso ASA SpA a tutela dei propri interessi, ha il diritto di disporre della garanzia fideiussoria e di ogni altra somma comunque ancora dovuta al FORNITORE, fermo restando la possibilità di esperire ogni ulteriore azione legale per il risarcimento di quanto eccedente l'importo della garanzia stessa.

ASA spa si riserva la facoltà, a partire dal secondo rinnovo (3° anno), di non richiedere la presentazione della cauzione definitiva.

Il FORNITORE dovrà esibire, prima dell'emissione dell'ordine, idonee coperture assicurative sui rischi di responsabilità civile e sui rischi da inquinamento inerenti le attività svolte; le garanzie sul rischio inquinamento potranno essere incluse nelle condizioni particolari di polizza RCA.

E' richiesto un massimale non inferiore ad € 1.500.000; in caso di franchigie o scoperti contrattuali delle polizze assicurative, oppure in caso di limiti di indennizzo sui danni da inquinamento, ipotesi

tutte subordinate all'approvazione di ASA, il FORNITORE dovrà garantire l'intero risarcimento dei danni cagionati ad ASA spa o a terzi.

Le suddette polizze saranno infatti soggette alla preventiva verifica di conformità e gradimento da parte dell'A.S.A. SpA. Il FORNITORE dovrà trasmettere alla Committente copia di tali polizze, e della relativa quietanza, prima dell'emissione dell'ordine; Asa Spa le valuterà riservandosi, se necessario, di richiedere integrazioni specifiche relativamente alle forniture oggetto dell'affidamento. L'omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte del FORNITORE non comporterà l'inefficacia della garanzia.

#### **ART 14. RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA**

Con riferimento all'esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto il FORNITORE dichiara di aver preso visione e di essere a conoscenza del contenuto dei Principi e Impegni Aziendali di A.S.A. Azienda Servizi Ambientali e del Modello Organizzativo, Gestionale e di Controllo della Società ai sensi del D.lgs. 231/01 in materia di illecito amministrativo della persona giuridica dipendente da reato commesso da amministratori, dipendenti e/o collaboratori e del relativo Codice Etico. A tale riferimento, i Principi e Impegni Aziendali di A.S.A. Azienda Servizi Ambientali, il Modello Organizzativo, Gestionale e di Controllo della Società e il Codice Etico sono resi disponibili al FORNITORE sul sito internet della Società [www.asaspa.it](http://www.asaspa.it). Il FORNITORE avrà inoltre, in ogni momento, facoltà di richiedere alla Società la consegna di copia cartacea.

Il FORNITORE si impegna ad adempiere alle proprie obbligazioni ai sensi del Contratto nel rispetto delle previsioni del D.lgs. 231/01. L'inosservanza da parte del FORNITORE di una qualsiasi delle previsioni del predetto Decreto Legislativo comporterà un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente contratto e legittimerà la Società a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 Cod. Civ., fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati alla Società quali, a mero titolo esemplificativo e non tassativo, quelli derivanti dall'applicazione alla stessa delle sanzioni previste dal citato Decreto Legislativo.

#### **ART 15. TRATTAMENTO DATI – CLAUSOLE PRIVACY.**

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 D. Lgs. 196/2003 si informa che i dati personali raccolti nell'ambito della presente procedura verranno trattati esclusivamente dai Responsabili e dagli incaricati al trattamento di ASA Spa solo per fini strettamente necessari al presente procedimento. Con riguardo all'Informativa - Articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, si allega la Privacy notice (o informativa essenziale) – Fornitori; l'impresa si impegna altresì a consultare l'informativa completa al seguente sito web: [www.asaspa.it](http://www.asaspa.it). Per qualsiasi richiesta/informazione in materia è possibile utilizzare l'indirizzo mail [dpo@asa.livorno.it](mailto:dpo@asa.livorno.it).

CLAUSOLE PRIVACY:

##### BASIC

1. Le Parti si danno reciprocamente atto di aver reso disponibile l'informativa relativa ai dati trattati. La durata del trattamento è strettamente connessa all'oggetto contrattuale; i dati saranno trattati secondo le finalità proprie del contratto, funzionalmente allo svolgimento dell'oggetto contrattuale ed agli obblighi di legge.
2. Qualora ciascuna parte venga a conoscenza dei dati personali di cui sia titolare l'altra, conferma l'adozione ed il rispetto delle normative vigenti in materia di privacy con particolare riferimento alle prescrizioni di cui al General Data Protection Regulation.

##### RISERVATEZZA INFORMAZIONI

1. Il Fornitore dovrà mantenere la più completa riservatezza, confidenzialità e segretezza su qualsiasi notizia informazione, dato o documento di cui lo stesso verrà in possesso o di cui venga a conoscenza, o



comunque abbia raccolto o trattato, nel corso dell'esecuzione del contratto che, per normativa, natura o altra circostanza, sia da reputare coperto da riservatezza.

2. Ai fini del contratto sono "Informazioni Riservate" tutte le informazioni, in qualunque forma (cartacea, elettronica o verbale) che siano:
  - Relative ad attività passate, presenti o future riguardanti l'impresa, la ricerca, lo sviluppo, le attività commerciali, le attività anche non a fine di lucro, i prodotti, i servizi, le conoscenze tecniche ed informatiche, i know-how e i segreti industriali, qualunque forma essi assumano, nonché le informazioni su clienti, i progetti e i piani di organizzazione degli stessi, i progetti commerciali, ivi incluse le informazioni rivelate o sviluppate per finalità di cui al contratto, la cui divulgazione non autorizzata all'esterno dell'ambito di distribuzione consentito, ovvero la perdita, la manomissione o l'uso indebito comportino e/o potrebbero comportare un grave rischio e/o un danno per la Committente;
  - Identificate per iscritto come "riservate" ovvero che si possano ragionevolmente identificare o considerare come "riservate".
3. Non sono considerate riservate, indipendentemente dalla loro classificazione, le informazioni che siano, o siano diventate in corso d'opera, di dominio pubblico per causa non imputabile al Fornitore.
4. Il Fornitore si impegna a non utilizzare per scopi diversi da quelli individuati nel contratto le Informazioni Riservate fornite dalla Società nello svolgimento delle attività oggetto del medesimo e di non divulgarle ai propri dipendenti e/o collaboratori se non per adempiere esclusivamente alle finalità strettamente legate all'esecuzione del contratto.
5. Il Fornitore potrà rivelare e comunicare le Informazioni Riservate laddove tale adempimento sia prescritto ai sensi di un ordine dell'autorità giudiziaria o da qualsiasi altro atto di un'autorità pubblica avente forza di legge. Qualora il Fornitore riceva tale richiesta di "rilevazione per obbligo di legge" deve dare comunicazione scritta e tempestiva alla Committente al fine di concedere a quest'ultimo una ragionevole opportunità di ottenere una misura cautelare.
6. Tutte le Informazioni Riservate, in qualsiasi forma esse siano, sono e rimangono di esclusiva proprietà della Committente.
7. Il Fornitore si obbliga a custodire con la massima diligenza, per sé e per i propri aventi causa, ogni Informazione Riservata, sia essa su supporto informatico o cartaceo, in qualsivoglia modo acquisita o prodotta, per tutto il periodo di durata del contratto e a distruggere irreversibilmente da qualsiasi supporto (cartaceo e/o digitale) dette Informazioni Riservate entro e non oltre giorni 30 (trenta) dalla cessazione, per qualsivoglia motivo, degli effetti del contratto o, se precedente, su richiesta della Committente, dando allo stesso contestuale prova scritta dell'avvenuta eliminazione. Il Fornitore, inoltre, dovrà assicurarsi che analogamente procedano gli eventuali subfornitori (ove autorizzati) e/o terzi che per suo tramite siano venuti in possesso di uno o più dei predetti dati e/o delle informazioni e/o dei documenti, dandone ugualmente prova scritta alla Committente.
8. È altresì vietata sia al Fornitore sia ai suoi dipendenti e/o ai suoi consulenti e/o agli eventuali subfornitori, ovvero a qualunque soggetto terzo che con il Fornitore abbia un rapporto contrattuale o di fatto, la copia, la duplicazione, la riproduzione e/o l'asportazione non autorizzata di qualsiasi Informazione Riservata, sia in formato elettronico che cartaceo, fatta eccezione esclusivamente per quelli che sono ai suddetti oggettivamente necessari per la realizzazione dell'attività di cui al contratto.

9. Il Fornitore risponde, con diretta assunzione di responsabilità, dei comportamenti in violazione di quanto previsto dal presente articolo assunti dal personale in servizio presso la propria struttura o da eventuali terzi incaricati.
10. In particolare, il Fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne la Committente da qualsiasi perdita, costo e passività o danno da quest'ultimo sostenuto, quali, in via meramente esemplificativa e non esaustiva, qualsiasi perdita, costo e passività sostenuto a seguito dell'esame preliminare, discussione o transazione di una pretesa (effettiva o potenziale) asserente tale passività, nonché qualsiasi costo sostenuto dalla Committente per far valere i propri diritti derivanti dal presente articolo con riferimento, diretto o indiretto, ad una violazione o presunta violazione da parte del Fornitore, del personale in servizio presso il Fornitore o da eventuali dallo stesso terzi incaricati, delle obbligazioni derivanti dal presente articolo.
11. Le Parti espressamente riconoscono ed accettano che il risarcimento dei danni non costituisce un adeguato rimedio per la violazione dei presenti obblighi di riservatezza. In caso di potenziale o attuale violazione del presente articolo, la Committente si riserva ogni e più ampio diritto a tutela dei propri interessi.
12. Le Parti convengono espressamente che i suddetti obblighi di riservatezza saranno validi e vincolanti sino alla data di cessazione, per qualsivoglia motivo, del contratto e per un ulteriore periodo di 5 (cinque) anni.

**ART 16. LEGGE 136/10.**

Il FORNITORE si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n°136/10 e sue modifiche/integrazioni.

**ART 17. CONTROVERSIE. FORO COMPETENTE. ESCLUSIONE ARBITRATO.**

Per quanto si riferisce alla definizione delle controversie che potessero insorgere tra le parti si applicano le norme in materia, in particolare le disposizioni di cui agli articoli da 205 a 208 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.. E' espressamente esclusa l'applicazione dell'art. 209 del medesimo decreto.

Pertanto tutte le controversie che non si siano risolte in via amministrativa saranno deferite all'Autorità giudiziaria ordinaria del Foro di Livorno.